



## Applicazione dell'articolo 15c della legge sugli impianti elettrici (LIE) nell'ambito della procedura di approvazione dei piani

Per quanto riguarda i progetti nella rete di distribuzione (livelli di rete 3–7), nell'ambito della Strategia Reti elettriche sono state adottate disposizioni concernenti la tecnologia di trasporto da impiegare (cavi o linee aeree; fattore dei costi aggiuntivi). Tali disposizioni, ovvero l'articolo 15c della legge sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) nonché gli articoli 11b–e dell'ordinanza sulle linee elettriche (OLEI, RS 734.31), entreranno in vigore il 1° giugno 2020. Conformemente all'articolo 11b capoverso 2 OLEI, il fattore dei costi aggiuntivi ammonta a 2,0.

L'articolo 15c LIE contiene una prescrizione in materia edilizia e obbliga i gestori di rete a realizzare i progetti come cavi interrati, se sono rispettate le seguenti condizioni cumulative:

- la posa come cavi interrati deve essere possibile da un punto di vista tecnico-operativo;
- l'accesso deve essere garantito in ogni momento nei termini usuali;
- i costi complessivi non devono superare di un determinato fattore (fattore dei costi aggiuntivi) i costi complessivi derivanti dalla realizzazione di una linea aerea.

Tutti gli altri progetti devono essere realizzati come linee aeree.

Ci sono due deroghe a tali principi:

Da una parte, si può procedere a un interrimento parziale o completo nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi, qualora un terzo si assuma l'importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi (cfr. art. 15 cpv. 3 lett. a LIE e art. 11e OLEI). Ciò consente che, ad esempio, un Cantone, un Comune, un'organizzazione per la protezione dell'ambiente o un proprietario fondiario si assumano l'importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi per garantire il finanziamento di un cavo interrato. In questi casi il documento che attesta la garanzia di finanziamento deve essere inoltrato già nell'ambito della procedura di approvazione dei piani.

D'altra parte, si può procedere alla realizzazione di una linea aerea parziale o completa anche laddove il fattore dei costi aggiuntivi sia rispettato o risulti inferiore, qualora gli svantaggi risultanti per il territorio e l'ambiente siano complessivamente minori (cfr. art. 15 cpv. 3 lett. b LIE e art. 11d OLEI). Ciò è possibile sia nel caso di un eventuale raggruppamento di linee aeree sia in quello di modifiche di linee aeree esistenti per un massimo di quattro campate.

Tutte le autorità coinvolte hanno interesse ad applicare queste disposizioni in modo appropriato e concreto. L'attuazione avviene in linea di principio come segue:

Per tutti i progetti del **livello di rete 3**, con le domande di approvazione dei piani deve essere in linea di principio presentato un calcolo completo dei costi e delle varianti. Ciò significa che per ogni progetto devono essere presentate sia una variante che preveda la realizzazione mediante linee aeree sia una variante che preveda l'utilizzo di cavi interrati. La variante che il gestore di rete intende realizzare deve

essere elaborata esaustivamente. La variante alternativa deve soddisfare tutti i requisiti per poter essere approvata, deve essere efficiente dal punto di vista dei costi e deve essere sviluppata in modo tale che le autorità coinvolte possano comparare le varianti sulla base dei documenti presentati. Per il calcolo del fattore dei costi aggiuntivi sono disponibili una guida e uno strumento di calcolo.

Sulla base delle esperienze pratiche, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) svilupperà categorie uniformi di progetti per i quali non vi sarà l'obbligo di presentare un calcolo completo dei costi e delle varianti. In questi casi, sarà sufficiente un'autodichiarazione del gestore di rete. In caso di dubbio, tuttavia, dovrà essere sempre presentato un calcolo completo dei costi e delle varianti.

Ai **livelli di rete 5 e 7** vi è già oggi un elevato grado di cablaggio e praticamente tutti i nuovi progetti prevedono la realizzazione mediante cavi interrati. Per questo motivo, in linea di principio, non è necessario presentare il calcolo dei costi e delle varianti. Al livello 5, tuttavia, ci saranno probabilmente pochi casi in cui l'autorità direttiva, nell'ambito dell'esame del progetto, giungerà alla conclusione che sarà necessario presentare un calcolo dei costi e delle varianti.

Durante la procedura di approvazione dei piani, l'autorità direttiva (ESTI e UFE) verifica se sono state rispettate tutte le disposizioni applicabili, compreso l'articolo 15c LIE. Tra le altre cose, esamina la completezza e la plausibilità dei calcoli del fattore dei costi aggiuntivi e delle varianti presentate. L'autorità direttiva consulta la EICoM in qualità di autorità specializzata se il fattore dei costi aggiuntivi o i relativi calcoli devono essere verificati in modo più approfondito. In questo contesto, la EICoM esamina anche le varianti presentate.

Poiché la decisione sulla tecnologia di trasporto basata sul fattore dei costi aggiuntivi è un nuovo strumento, la prassi si dovrà prima sviluppare.

Infine, va osservato che la EICoM, in sede di verifica delle tariffe, non mette in discussione le decisioni dell'autorità direttiva passate in giudicato, in particolare quelle relative alla tecnologia di trasporto, ma si limita a esaminare le modalità di attuazione delle decisioni (criterio dell'efficienza dei costi, ad es. entità dei costi per chilometro di linea).

6 maggio 2020